



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11057/2023** promossa da:

(C.F. _____), cittadina della Tunisia, con il
patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA - **QUESTORE DI BOLOGNA;**

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: accogliere il presente ricorso per le ragioni esposte nella parte motiva, accertando e dichiarando, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, la sussistenza del diritto all'unità familiare della sig.ra _____, nata in Tunisia il _____, e conseguentemente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per famiglia, previa disapplicazione del provvedimento del Questore di Bologna indicato in epigrafe. Ad ogni effetto di legge.

Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi a favore della scrivente avvocata che si dichiara antistataria.

Per la resistente:

In via principale nel merito rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Bologna;

- **In via subordinata, sempre nel merito**, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. _____ del 29.8.2023, in pari data notificato, con cui l'Ufficio immigrazione della Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso per coesione familiare presentata dalla ricorrente (doc. 1) chiedendo il riconoscimento del diritto della stessa al rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia, ex art. 5, commi 5 e 6, e art. 30, co. 1 lett. c) TU 286/98, nonché ex art. 8 CEDU e art. 7 Carta fondamentale UE, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento.

A sostegno del ricorso ha rappresentato di essere giunta in Italia nell'aprile 2023 sulle coste italiane con la figlia minore , nel tentativo di ricongiungersi con il marito sig. , titolare di PSUE (doc. 2), con cui ha contratto matrimonio nel 2019 (doc. 3) e residente a Bologna; che subito dopo lo sbarco lei e la figlia sono state trasferite da Lampedusa in una struttura di accoglienza straordinaria di , in provincia di Chieti, ma dopo avere inutilmente atteso un mese per avere l'appuntamento in questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale, ha lasciato la struttura e ha raggiunto il marito a Bologna dove, in data 28.8.2023 ha avanzato domanda di coesione familiare, dichiarata il giorno dopo irricevibile per la sua condizione di irregolare sul territorio.

La ricorrente evidenzia che invero al momento in cui ha richiesto il permesso di soggiorno non era irregolare, ma richiedente asilo, dal momento che solo chi ha tale qualifica può entrare in un'accoglienza pubblica come ha fatto la ricorrente, a nulla rilevando che non avesse formalizzato la sua domanda in questura. A tale riguardo viene richiamato in ricorso l'art. 2, co. 1 lett. a) d.lgs. 142/2015, secondo cui *“1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”*.

Nel merito del diritto alla coesione familiare poi, la ricorrente evidenzia che il marito è regolarmente soggiornante ed ha reddito sufficiente al suo mantenimento , che hanno una figlia nata nel 2021, che hanno difficoltà a reperire un alloggio per le difficili condizioni del mercato immobiliare di Bologna ma sono ospiti presso amici; che nel caso di specie troverebbe applicazione non già il disposto di cui all'art. 30 lett. c) TUI, bensì l'art. 5, comma 5, dello stesso TUI come interpretato dalla Corte Costituzionale.

Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza della propria interpretazione e rilevato che, essendo nel frattempo la ricorrente in stato di gravidanza, era previsto in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ha quindi concluso come in epigrafe.

Sentita la ricorrente ed acquisita la documentazione prodotta, il giudice, udita la discussione orale della sola ricorrente, comparsa all'udienza odierna, ha così deliberato.

Il ricorso merita accoglimento.

Va innanzi tutto premesso che, ad avviso del Tribunale, il provvedimento impugnato va qualificato come di rigetto nel merito della domanda, e non quale semplice “irricevibilità”, questo perché l'amministrazione ha motivato circa la carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per la richiesta del titolo di coesione familiare e ciò ha fatto anche effettuando un minimo di attività istruttoria. In particolare, si legge nel provvedimento impugnato, che l'art. 30, co. 1 lett. c) TU 286/98 prevede che il permesso per motivi familiari è rilasciabile allo straniero già regolarmente soggiornante entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originario (di cui è conversione) e che nel caso di specie sarebbe inapplicabile perché *“L'istante, al contrario, risulta irregolare sul Territorio Nazionale in quanto munita di passaporto privo di timbri e visto d'ingresso e tramite accertamenti in banche dati, non risulta aver mai formalizzato domanda per alcun tipo di permesso di soggiorno.”*

Ne segue che è solo su questo punto che può estendersi il sindacato del Tribunale.

Ebbene, riguardo al presupposto della regolarità sul territorio della richiedente, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 23316/2018), in relazione alla domanda fondata su motivi familiari, occorre “tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime” e che, quanto al presupposto del soggiorno regolare sul

territorio nazionale dello straniero che chiede il ricongiungimento o invoca il principio di coesione familiare, occorre tenere in considerazione il complesso della normativa comunitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, che esclude che “ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita” dalla normativa stessa.

Sulla stessa scia viene nella specie in rilievo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.

Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nell'adottare “il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”: ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale la citata norma deve trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanta legami familiari nel territorio dello Stato. D'altronde, come pure evidenziato nella citata pronuncia della Suprema Corte, “la mancata previsione di una tutela rafforzata rispetto all'espulsione a favore di stranieri che soggiornano con la famiglia, nei termini di esclusione di automatismi espulsivi, viola l'art. 8 CEDU, così come applicato dalla Corte Europea, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., comma 1”.

Ne segue, nel caso di specie, che in disparte la considerazione sulla circostanza che la ricorrente fosse “richiedente asilo” e quindi regolare sul territorio, circostanza non provata ma neppure contestata dal Ministero, comunque la stessa avesse diritto di chiedere il ricongiungimento familiare al marito alla luce della sua condizione personale e familiare.

Dall'istruttoria espletata è emerso, infatti, che la ricorrente è coniugata con il cittadino tunisino _____, nato _____ (cfr. certificato di matrimonio); che il marito è regolarmente soggiornante in Italia con titolo di lunga permanenza (carta di soggiorno rilasciata il 27.11.2017); ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 28.4.2023 come operaio categoria F CCNL Edilizia – Artigianato presso la _____ s.r.l. e percepisce uno stipendio base di 1340 euro mensili con un netto in busta paga variabile da 847 euro a 1367 euro (cfr. buste paga dell'anno 2023 prodotte agli atti); che egli nel 2024 ha cambiato lavoro ed è assunto presso la _____ S.r.l. e percepisce un netto in busta di oltre 1500 euro. Il reddito è quindi del tutto sufficiente al mantenimento del nucleo familiare. Dall'unione è nata il 20 maggio 2021 la figlia _____ e nel maggio 2024 presumibilmente la seconda figlia (non è prodotto il certificato di nascita ma solo quello di gravidanza). Quanto al requisito alloggiativo, considerando che il provvedimento della questura come detto deve qualificarsi come rigetto nel merito per assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 30 TUI espressamente menzionato, non può non rilevarsi che si tratta di circostanza non specificamente contestata dall'amministrazione e quindi non oggetto del presente giudizio. Ad ogni caso la famiglia vive a Bologna, come dimostrato dal rapporto di lavoro in essere del marito.

E dunque, proprio operando una valutazione complessiva della situazione del ricorrente e degli elementi contemplati dall'art. 5, comma 5, del D.L.vo 286 del 1998, a fronte dei principi sopra delineati, possono ritenersi sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con il

conseguente accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto.

Quanto alla domanda di condanna alle spese, la particolarità delle questioni trattate tenuto conto della valorizzazione del consolidamento del nucleo familiare nelle more della decisione, suggerisce nella specie l'integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie il ricorso e dichiara il diritto di _____, nata in Tunisia il _____ al rilascio di un permesso per motivi familiari per coesione al marito, ordinandone alla Questura di Bologna il rilascio.

Compensa le spese.

Si comunichi

Bologna, 2 ottobre 2024

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano